

Proc. n. [REDACTED] SIGE

Tribunale di Cosenza  
Sezione penale

Oggetto: Incidente di esecuzione n. [REDACTED]/2023, iscritto in data 1 febbraio 2023 ed assegnato in pari data allo scrivente

Il giudice, letta l'istanza presentata dal difensore di [REDACTED], ha adottato la seguente

Ordinanza

*In fatto e diritto.* Il difensore di [REDACTED], con istanza del 24 gennaio 2023, ha chiesto l'applicazione della riduzione di pena pari ad un sesto, ai sensi dell'articolo 442 co.2 bis cpp, in relazione alla condanna alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione, irrogata con sentenza emessa in data 28/11/2022 e depositata in data 12.12.2022, all'esito del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato per il reato di evasione.

Il difensore ha evidenziato che il termine per impugnare è scaduto in data 11 gennaio 2023, e perciò successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs 150/2022, e che non è stata proposta impugnazione, ricavandone l'applicabilità della più favorevole disciplina sanzionatoria prevista per l'ipotesi in cui la sentenza non venga impugnata.

In effetti, la norma invocata inserita al comma 2 bis all'art. 442 c.p., prevede che, quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna inflitta a seguito di giudizio abbreviato, la pena è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.

Il problema di diritto intertemporale che si pone riguarda l'applicabilità della disciplina che ha introdotto uno sconto di pena per l'ipotesi di acquiescenza alla sentenza di primo grado, pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, allorquando la decisione di prime cure sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della riforma "Cartabia", ma il termine per impugnare non sia ancora spirato alla data del 30 dicembre 2022, a cui è stata prorogata la vacatio legis dal D.L. 162/2022.

L'istanza merita accoglimento per i seguenti motivi.

Va innanzitutto evidenziato che la suddetta norma ha, al tempo stesso, carattere deflattivo e premiale, e presuppone che l'imputato sia posto di fronte alla scelta fra l'impugnazione e l'acquiescenza alla statuizione di condanna, nel qual caso egli, per tale seconda opzione, avrà diritto allo sconto di pena nella misura di 1/6.

Il diritto è perciò esercitabile fino al termine utile per proporre impugnazione e, pertanto, qualora il suddetto termine giunga a scadenza dopo l'entrata in vigore della riforma, il titolare è certamente legittimato ad avvalersene.

Incidentalmente, si osserva che, al contrario, la conclusione non è ovviamente praticabile per le sentenze per le quali il termine di impugnazione è spirato prima dell'entrata in vigore della riforma, dal momento che la norma di nuova introduzione non ha avuto alcuna possibilità di applicazione; in tal caso, la riduzione, non connessa a finalità deflattive, non sarà applicabile in sede esecutiva.

Va detto che la soluzione prescelta, almeno apparentemente, potrebbe contrastare con il principio sancito dalla sentenza n. 27614/2007 delle Sezioni Unite<sup>1</sup>, secondo cui, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione.

Nella parte motiva è tuttavia ben precisato che la regola tempus regit actum non può non tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e va modulata in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare.

Certamente, il principio sintetizzato nella massima vale allorquando venga in rilievo **esclusivamente** l'esigenza di affidamento sulla certezza delle regole processuali, come valore essenziale della giurisdizione, da integrarsi con l'altro - di rango costituzionale - della "parità delle armi".

Tuttavia nulla esclude che il descritto affidamento sulla certezza delle regole processuali, possa essere recessivo, quando venga a confronto con il favor rei e con apprezzabili finalità deflattive.

Tale esigenze, che evidentemente derivano dalla esplicitazione di principi di rango costituzionale, impongono l'applicazione della norma più favorevole anche per esigenze di parità di trattamento di situazioni sovrapponibili sotto il profilo della astratta applicabilità, razione temporis, della novella legislativa.

---

<sup>1</sup> Sez. U, Sentenza n. 27614 del 29/03/2007, Lista,

B

Inoltre, anche sotto un profilo strettamente tecnico, non si ravvisano argomenti preclusivi.

Infatti, nel caso in esame non vengono in rilievo le modalità con cui presentare un atto di impugnazione, ma la ben diversa ipotesi della mancata impugnazione a cui la nuova disciplina ricollega effetti premiali giustificati dalla sua efficacia deflattiva.

E' dunque preferibile aderire alle indicazioni contenute nella stessa relazione al D.lgs 150/2022, laddove si è efficacemente evidenziato che le modifiche normative che riguardano il sistema sanzionatorio hanno pacificamente natura sostanziale e, pertanto, sono soggette al principio di irretroattività *in malam partem* e di retroattività *in bonam partem*.

D'altro canto, il principio del "tempus regit actum" comporta che i singoli atti del procedimento - e quindi anche la descritta riduzione premiale - siano disciplinati dalla norma in vigore al momento del loro compimento e non da quella vigente all'epoca di instaurazione del giudizio.<sup>2</sup>

E non v'è dubbio che il premio è collegato alla mancata impugnazione, nel caso di specie verificabile solo alla scadenza del termine del 11 gennaio 2023 e perciò nel vigore della norma inserita al comma 2 bis all'art. 442 c.p.

Lo sconto di pena è infatti connesso alla scelta rimessa all'imputato di non impugnare la sentenza, evidentemente praticabile fino all'ultimo giorno in cui può essere proposto il gravame.

Per mera completezza si osserva che tra le opzioni astrattamente praticabili, nella scelta tra la disciplina in vigore al momento della pronuncia della sentenza e quella in vigore in pendenza del termine per impugnare, occorre necessariamente tener conto della regola generale contenuta nel secondo comma dell'articolo 2 CP che depone per l'applicazione del regime più favorevole.

E' nota la giurisprudenza della Cassazione in casi analoghi, riassunta in questa massima "*In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto, pur essendo*

---

<sup>2</sup> Sez. 6 - , Sentenza n. 10260 del 14/02/2019

*norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito.*<sup>3</sup>

L'istanza deve essere perciò accolta con la conseguente riduzione di pena indicata in dispositivo.

Quale ulteriore conseguenza della predetta riduzione, va altresì disposta l'immediata liberazione del prevenuto se non detenuto per altro atteso che, in virtù della predetta riduzione, deve essere ugualmente anticipata di giorni 26 la durata massima della custodia cautelare, che altrimenti sarebbe venuta a scadenza il 20/02/2023 (arresto del 11/9/2022)

P.Q.M.

letti gli articoli 667 co. 4 e 442, comma 2 bis CPP

riduce di 1/6 la pena irrogata a [REDACTED] con la sentenza n.1587/2022 di questo Tribunale, originariamente comminata nella misura di mesi 5 e giorni 10 di reclusione, e determina la pena finale in mesi 4 e giorni 14 di reclusione.

Ordina l'immediata liberazione del predetto, **se non detenuto per altro.**

Si comunichi al P.M. ed alla parte istante.

Cosenza, 2 febbraio 2023

il giudice dell'esecuzione

dr. Francesco Luigi Branda

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 2.2.2023 alle 02.13.33

IL FUNZIONARIO U.P.P.

Dot.ssa Amelia Tenuta



<sup>3</sup> (Cass. 2018, n. 832)